*Roma,* 3 maggio 2022

*Uff.-Prot.n°* UTP. LC/6847/224/F7/PE

*Oggetto*:  Decreto Legge 36/2022

Decreto PNRR2

Anticipazione al 30 giugno 2022 sanzioni

per mancata accettazione pagamenti POS

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

AI CONSULENTI FISCALI

**SOMMARIO:**

***è stato pubblicato in G.U. il decreto “PNRR2” che prevede, tra l’altro, l’anticipazione al 30 giugno 2022 (dal 1° gennaio 2023), dell’applicazione delle sanzioni previste nei confronti degli esercenti e dei professionisti che non accettano i pagamenti effettuati a mezzo POS.***

***Dal 1° luglio viene altresì esteso l’obbligo di fatturazione elettronica alle partite IVA in regime forfetario, con esclusione, fino al 31 dicembre 2023, dei soli contribuenti con ricavi non superiori a 25.000 euro.***

**PRECEDENTI:**

**Circolare Federfarma prot. n. 363/17 dell’11/1/2022.**

Questa Federazione informa che sulla G.U. n. 100 del 30 aprile 2022 è stato pubblicato il [Decreto Legge 36/2022](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-04-30&atto.codiceRedazionale=22G00049&elenco30giorni=false) (c.d. decreto “PNRR2”), recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”, che è entrato in vigore il 1° maggio scorso.

Nell’art. 18 del provvedimento sono state introdotte alcune disposizioni tributarie, che vengono di seguito indicate.

**Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti con POS (Art. 18, comma 1)**

Viene **anticipata al 30 giugno 2022**, non più dal 1° gennaio 2023 come aveva invece stabilito il primo “decreto PNRR” (articolo 19-ter, D.L. 152/2021, cfr. Circolare Federfarma prot. n. 363/17

dell’11/1/2022), la sanzionabilità di commercianti e professionisti che, nell’esercizio dell’attività di cessione di beni o di prestazione di servizi, violano la disposizione che impone loro di accettare anche pagamenti effettuati tramite carte di debito o di credito, tranne che nelle situazioni di oggettiva impossibilità tecnica (art. 15, comma 4, D.L. 179/2012).

Per i trasgressori, a prescindere dall’importo dell’operazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, composta di una parte fissa di 30 euro e di una parte variabile pari al 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento a mezzo POS.

Si applicano le procedure e i termini fissati dalle norme generali sulle sanzioni amministrative dettate dalla Legge 689/1981, in particolare quella che conferisce agli addetti al controllo la possibilità di assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e a ogni altra operazione tecnica (art. 13) e quella che individua nel Prefetto territorialmente competente l’autorità deputata a ricevere il rapporto redatto dall’accertatore (art. 17). Non trova invece applicazione, la norma secondo la quale chi commette la violazione può avvalersi dell’”oblazione amministrativa”, ossia della facoltà, nei 60 giorni successivi alla contestazione immediata o, in assenza di questa, alla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento (art. 16).

**Estensione fattura elettronica (Art. 18, commi 2 e 3)**

Dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica, cioè di emettere esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di interscambio (Sdi) gestito dall’Agenzia delle Entrate, è esteso in maniera generalizzata a tutte le operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio.

A tal fine, dalla norma introduttiva dell’adempimento (art. 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015) viene soppresso l’esonero che era stato accordato a determinate categorie, ossia: i contribuenti che rientrano nel “regime di vantaggio” (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011), quelli che applicano il regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, Legge 190/2014) e i soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi (artt. 1 e 2, Legge 398/1991) e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro (con proventi oltre tale limite, la fattura andava emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta).

Fino al 31 dicembre 2023, potranno ancora continuare a emettere soltanto fattura cartacea le “micro” partite IVA, cioè quelle che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25.000 euro, per le quali l’obbligo di fatturazione elettronica tramite SdI partirà dal 1° gennaio 2024.

Per il terzo trimestre 2022 (luglio-settembre 2022), per i contribuenti nei cui confronti l’obbligo di fatturazione elettronica scatterà a partire dal prossimo 1° luglio, non sono previste sanzioni nel caso in cui la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, in luogo degli “ordinari” 12 giorni prescritti per la fattura “immediata”.

**Invio giornaliero dati pagamenti elettronici (Art. 18, comma 4)**

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronico devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, anche tramite PagoPA, i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico posti a disposizione degli esercenti nonché l’importo complessivo di tutte le transazioni giornaliere effettuate con quegli stessi mezzi presso negozi, esercizi commerciali e studi professionali, senza alcuna distinzione tra operazioni con consumatori finali o con altri operatori economici (art. 22, comma 5, D.L. 124/2019).

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Dott. Roberto TOBIA Dott. Marco COSSOLO

*Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali*.